REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ai sensi del D.P.R. 24.6.1998 N. 249 e D.P.R. 21.11.2007 n. 235

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 16/03/2015

TITOLO I – PREMESSE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premesse.

Il presente Regolamento di disciplina, con riferimento alla normativa vigente, individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni ed individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto ed al Regolamento di Istituto.

Art. 2 - Principi generali.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Le sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente regolamento sono immediatamente esecutive anche in pendenza di procedimento di impugnazione (art. 5 D.P.R. 235/07) in base al principio generale secondo cui sono dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

TITOLO II – COMPORTAMENTI SANZIONABILI.

Art. 3 – Definizione e tipologie di comportamento sanzionabile.

Rivestono carattere di mancanza o infrazione disciplinare da parte degli allievi e come tali daranno adito all'irrogazione di sanzioni e successivamente saranno verbalizzate durante i Consigli di classe per essere valutate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta gli atteggiamenti di disimpegno nei confronti degli obblighi scolastici ed i comportamenti in cui siano presenti aspetti che ragionevolmente si debbano ricondurre ad incuria, intenzione di offendere o danneggiare.
In particolare sono comportamenti sanzionabili:
a) la mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
b) la frequenza non regolare ai corsi non giustificata, la mancata o la tardiva presentazione della giustificazione in caso di assenza;
c) il comportamento irriguardoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, non docente e dei compagni;
d) il mancato assolvimento degli impegni previsti dal lavoro scolastico;
e) l'intralcio o disturbo arrecato alle attività che si svolgono nelle classi;

f) la mancata trasmissione alla famiglia di comunicazioni della scuola o di un docente;
g) il danneggiamento doloso o colposo dei beni scolastici;
h) l'insufficiente rispetto dell'ambiente scolastico;
i) la dimenticanza reiterata del Libretto scolastico personale, il suo danneggiamento, qualsiasi forma di alterazione o contraffazione e il suo smarrimento;
j) la reiterata violazione del divieto dell'uso del cellulare durante le ore di lezione.

Art. 4 – Modalità di contestazione del comportamento sanzionabile.

E' compito di tutto il personale, docente e non docente, individuare e segnalare gli elementi che concorrono a costituire mancanza o infrazione disciplinare.
Quando è riscontrato un comportamento non idoneo alla vita scolastica, il personale deve contestarlo all'alunno/a con richiamo orale, senza avviare immediatamente la procedura disciplinare, in modo che l'alunno/a possa comprendere le osservazioni e correggere le proprie azioni o il proprio atteggiamento.
Tali contestazioni devono essere espresse in modo chiaro e pacato: all'alunno/a è possibile chiedere ulteriori delucidazioni al docente o al non docente; l'alunno/a può sempre rivolgersi al Dirigente Scolastico, in relazione alle competenze esclusive del medesimo, in merito al governo del personale.
Qualora il suddetto richiamo non produca alcun effetto, il personale ha facoltà di segnalare con nota scritta sul Registro di Classe i comportamenti che, in quanto contrari alle disposizioni del presente Regolamento, possono essere oggetto di un provvedimento disciplinare.

Art. 5 – Comunicazione alle famiglie.

Le note relative a mancanze o infrazioni disciplinari commesse dagli alunni devono essere notificate all'interessato ed anche alla rispettiva famiglia tramite annotazione sul libretto scolastico dello studente o, in alternativa, con le modalità stabilite dal Dirigente all'inizio di ogni anno scolastico.

TITOLO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 6 – Regole generali in materia di irrogazione dei provvedimenti disciplinari.

Gli elementi accertati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento vengono valutati, al fine di giudicare se siano sufficienti a configurare un concreto caso di mancanza o infrazione disciplinare, dal Consiglio di classe, ristretto alla sola componente dei docenti. Il Consiglio di classe allargato, con presenza dei rappresentanti eletti dagli alunni e dai genitori della classe medesima, può essere riunito per esaminare i problemi di disciplina che coinvolgono il gruppo classe, ma non può trattare casi relativi ai singoli alunni.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Nel caso di ammanchi o danneggiamenti che comportino lavori di ripristino non particolarmente onerosi per l'Istituto e di cui non siano stati accertati i responsabili, il Dirigente convocherà il Consiglio di Classe, che potrà assumere provvedimenti anche in parziale deroga del principio che la responsabilità disciplinare sia esclusivamente personale. Se i lavori di ripristino risulteranno particolarmente onerosi il Dirigente potrà eventualmente convocare a tal fine il Consiglio di Istituto.

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari

Le mancanze o infrazioni possono essere sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Richiamo verbale

MOTIVI:

• mancanza lieve ai doveri scolastici;
• negligenza nell'assolvere i doveri scolastici e nel rispettare gli orari di attività didattica;
• lieve negligenza nella cura degli arredi e dei locali.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Docente.

PROCEDURA:

• comunicazione verbale del richiamo allo studente.

b) Richiamo scritto vistato da un famigliare.

MOTIVI:

• mancanza lieve ai doveri scolastici;
• negligenza nell'assolvere i doveri scolastici e nel rispettare gli orari di attività didattica;
• lieve negligenza nella cura degli arredi e dei locali.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Docente.

PROCEDURA:

• comunicazione verbale del richiamo allo studente e trascrizione del richiamo sul libretto personale dello studente, richiamo che dovrà essere vistato da un famigliare.

c) Annotazione su Registro di classe.

MOTIVI:

• mancanza ai doveri scolastici;
• negligenza abituale nell'assolvere i doveri scolastici e nel rispettare gli orari di attività didattica;
• assenze ingiustificate;
• negligenza nella cura degli arredi e dei locali.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Docente e/o Dirigente scolastico.

PROCEDURA:

• comunicazione scritta del richiamo alla famiglia; tale comunicazione dovrà avvenire direttamente da parte del docente o della presidenza mediante trascrizione sul libretto personale dello studente e riportata sul registro di classe.

d) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

MOTIVI:

• comportamenti individuali e/o collettivi che turbino particolarmente il regolare svolgimento delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari, aggravati dalla reiterazione della trasgressione e dal mancato ravvedimento;
• offese al decoro personale, alla religione, all'etnia e alle istituzioni.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Consiglio di Classe.

PROCEDURA:

• il docente segnala, mediante annotazione sul registro di classe e sul libretto personale, il comportamento reprensibile dello studente e comunica l'annotazione al Coordinatore di classe il quale, in presenza di un numero consistente di annotazioni nei confronti del medesimo studente oppure

valutata la particolare gravità del comportamento dello stesso, riferirà al Dirigente scolastico, il quale provvederà a convocare il Consiglio di classe che delibererà in merito. Il Coordinatore di classe convoca per il Consiglio di classe straordinario la famiglia dello studente ed in occasione del consiglio di classe stesso la famiglia e lo studente potranno esprimere le proprie opinioni in merito agli eventi contestati;
• il provvedimento adottato dal Consiglio di classe verrà comunicato allo studente e alla famiglia;
• lo studente avrà diritto a produrre ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

e) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

MOTIVI:
• Atti che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana (es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, molestie di natura sessuale), oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
• comportamenti di tale gravità da prefigurare la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento).

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Consiglio di Istituto.

PROCEDURA:
• il docente segnala, mediante annotazione sul registro di classe e sul libretto personale, il comportamento reprensibile dello studente e comunica l'annotazione al Coordinatore di classe il quale, in presenza di un numero consistente di annotazioni nei confronti del medesimo studente oppure valutata la particolare gravità del comportamento dello stesso, riferirà al Dirigente scolastico, il quale provvederà a convocare il Consiglio di classe che delibererà in merito. Il Coordinatore di classe convoca per il Consiglio di classe straordinario la famiglia dello studente ed in occasione del consiglio di classe stesso la famiglia e lo studente potranno esprimere le proprie opinioni in merito agli eventi contestati;
• il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di Istituto, che delibererà in merito;
• l'esito della delibera del Consiglio di istituto sarà comunicata allo studente e alla famiglia;
• lo studente, dal momento della comunicazione, avrà diritto di produrre, entro quindici giorni, ricorso all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

f) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

MOTIVI:
• Situazioni di recidività in presenza di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Consiglio di Istituto.

PROCEDURA:
• il docente segnala, mediante annotazione sul registro di classe e sul libretto personale, il comportamento reprensibile dello studente e comunica l'annotazione al Coordinatore di classe il quale, in presenza di un numero consistente di annotazioni nei confronti del medesimo studente oppure valutata la particolare gravità del comportamento dello stesso, riferirà al Dirigente scolastico, il quale provvederà a convocare il Consiglio di classe che delibererà in merito. Il Coordinatore di classe convoca per il Consiglio di classe straordinario la famiglia dello studente ed in occasione del consiglio di classe stesso la famiglia e lo studente potranno esprimere le proprie opinioni in merito agli eventi contestati;

• il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di istituto, che delibererà in merito;
• l'esito della delibera del Consiglio di istituto sarà comunicata allo studente e alla famiglia;
• lo studente, dal momento della comunicazione, avrà diritto di produrre, entro quindici giorni, ricorso all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

g) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.

MOTIVI:
• Casi più gravi di quelli già indicati.

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE:
Consiglio di Istituto.

PROCEDURA:
• il docente segnala, mediante annotazione sul registro di classe e sul libretto personale, il comportamento reprensibile dello studente e comunica l'annotazione al Coordinatore di classe il quale, in presenza di un numero consistente di annotazioni nei confronti del medesimo studente oppure valutata la particolare gravità del comportamento dello stesso, riferirà al Dirigente scolastico, il quale provvederà a convocare il Consiglio di classe che delibererà in merito. Il Coordinatore di classe convoca per il Consiglio di classe straordinario la famiglia dello studente ed in occasione del consiglio di classe stesso la famiglia e lo studente potranno esprimere le proprie opinioni in merito agli eventi contestati;
• il provvedimento proposto dal Consiglio di classe verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio di istituto, che delibererà in merito;
• l'esito della delibera del Consiglio di istituto sarà comunicata allo studente e alla famiglia;
• lo studente, dal momento della comunicazione, avrà diritto di produrre, entro quindici giorni, ricorso all'Organo di garanzia, che deciderà in via definitiva entro i dieci giorni successivi.

In caso di eventi di particolare gravità, tali da richiedere un intervento disciplinare assolutamente urgente, il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare immediatamente il Consiglio di Classe al fine di adottare i provvedimenti di cui ai punti d) e) ed f) senza previa comunicazione alla famiglia ed allo studente stesso.

Art. 8 – Facoltà di conversione del provvedimento disciplinare in attività con finalità educativa.

In ottemperanza al comma 2 dell' art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, i provvedimenti disciplinari possono essere accompagnati o sostituiti, a discrezione della persona o dell'organo che irroga la sanzione, dall'assegnazione di un'attività di ricerca idonea al conseguimento di una finalità educativa, scelta pertanto in rapporto alla natura e/o all'entità dell'infrazione commessa, fermo restando il principio della riparazione del danno, intesa anche come risarcimento economico. Le attività integrative o sostitutive di cui al presente articolo dovranno svolgersi anche in ore pomeridiane sotto la vigilanza di personale dell'Istituto, e possono consistere in: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica; attività di segreteria; pulizia dei locali della scuola; piccola manutenzione; attività di ricerca; riordino di cataloghi ed archivi; frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale; produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

TITOLO IV – L'ORGANO DI GARANZIA

Art. 9 – Organo di garanzia interno all'Istituto

L'Organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di primo e di secondo grado istituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) come integrazione dello

Statuto delle studentesse e degli studenti. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare, al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
Il funzionamento dell'Organo di garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Altro e non meno importante compito è evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'Istituto e segnalarle all'Ufficio scolastico regionale competente. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli studenti e delle studentesse, sono: - prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto, ed avviarli a soluzione; - esaminare i ricorsi presentati dai genitori e/o dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina.

Art. 10 – Composizione dell'Organo di garanzia.
Fanno parte dell'Organo di garanzia, oltre il Dirigente o un suo delegato, che lo presiede, due rappresentanti dei docenti (uno dei quali in discipline giuridiche), un rappresentante degli studenti ed un rappresentante dei genitori. L'Organo di garanzia è nominato dal Dirigente. La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto. I componenti sono scelti, di norma, tra quelli eletti al Consiglio d'Istituto. I rappresentanti degli studenti sono individuati tra una rosa di nomi proposta dai rappresentanti d'Istituto (rosa che può includere anche uno o più di questi ultimi).
Nei casi di giustificato impedimento ovvero di incompatibilità o di dovere di astensione (qualora, ad esempio, faccia parte dell'Organo un soggetto coinvolto nei fatti da esaminare), il Dirigente convoca, di volta in volta, membri supplenti. Nessuna parte dello Statuto né degli altri documenti fondamentali della scuola può essere interpretata nel senso di impedire od ostacolare l'accesso degli studenti all'Organo di garanzia, nelle forme e nei limiti previsti.
L'accesso all'Organo di garanzia e le attività svolte davanti allo stesso non possono mai influire sulla valutazione del profitto. L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo, salvo le sostituzioni che si rendessero necessarie. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. Gli insegnanti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Nel caso si verifichi una delle predette situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal presidente. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale - o un dirigente da questi delegato - decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto degli studenti e delle studentesse, attraverso l'istituzione dell'Organo di garanzia regionale.

Art. 11 – Ricorsi contro le sanzioni.
Premesso che le sanzioni disciplinari debbano essere considerate come immediatamente esecutive in analogia all'esecutorietà di tutti i provvedimenti amministrativi, all'Organo di garanzia è ammesso

comunque ricorso contro dette sanzioni. Il ricorso è presentato per iscritto dallo studente, o chiunque vi abbia interesse nell'ambito della comunità scolastica, al Dirigente o un suo delegato, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, a pena di inammissibilità. Esso deve contenere gli estremi del provvedimento sanzionatorio, una succinta esposizione dei fatti e le sommarie ragioni su cui è fondato.
Al Dirigente o al suo delegato spetta la convocazione senza ritardo dell'Organo di garanzia. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione, a meno che non ricorrano gravi motivi a giudizio del Dirigente o del suo delegato. Il ricorrente o i ricorrenti devono presentarsi davanti all'Organo di garanzia personalmente.
Per ragioni di riservatezza, di regola le riunioni dell'Organo di garanzia non sono pubbliche. Il procedimento è ispirato ai principi dell'oralità, della concentrazione e della semplificazione. L'Organo di garanzia svolge l'istruttoria che ritiene necessaria per ogni singolo caso, in piena libertà ed autonomia, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. E' in ogni caso assicurato il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Non può essere negata, in particolare, la facoltà di indicare elementi di prova.
L'Organo di garanzia si pronuncia, a maggioranza, entro dieci giorni dalla data del ricorso, con decisione motivata, da comunicarsi allo studente e, secondo le disposizioni della presente Carta, alla sua famiglia. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti tutti i membri (titolari o supplenti), senza facoltà di astensione. L'Organo di garanzia può respingere il ricorso, cosi confermando la sanzione impugnata, ovvero accoglierlo, annullando la stessa (in tutto o in parte) oppure modificandola, per tipo o entità, ma soltanto in senso più favorevole allo studente.

Art. 12 – Decisioni sui conflitti

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di uno o più studenti oppure di chiunque vi abbia interesse nell'ambito della comunità scolastica, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto e dei documenti fondamentali della scuola.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopra indicate in materia di ricorso contro le sanzioni disciplinari. L'Organo di garanzia, in caso di conflitto, deve preventivamente tentare di conciliare le parti. Qualora ciò non sia possibile, risolve il conflitto, anche secondo equità, con decisione vincolante per le parti stesse.

TITOLO V – ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.

Art. 13 – Definizione del voto di condotta e criteri

Il voto di condotta deliberato dal Consiglio di classe esprime la sintesi dei comportamenti positivi e negativi manifestati dallo studente. Una valutazione inferiore agli 8/10 impedisce la partecipazione alle visite di istruzione, ai viaggi e alle gite scolastiche di più giorni.
Il voto di condotta, in quanto equiparato ad una disciplina curricolare, viene attribuito all'interno del Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:

- Frequenza e puntualità
- Rispetto del Regolamento di Istituto
- Partecipazione attiva alla lezioni
- Collaborazione con insegnanti e compagni
- Rispetto degli impegni scolastici

Sono considerate **valutazioni positive** della condotta i voti **otto**, **nove** e **dieci**; l'otto segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.
Il **sei** e il **sette** sono considerate **valutazioni negative**.
Una valutazione inferiore a **sei** comporta la non ammissione all'esame o all'anno scolastico successivo.

10	Completo rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità. Atteggiamento consapevole, responsabile e collaborativo con le varie componenti scolastiche. Frequenza assidua, rispetto dell'orario delle lezioni e delle consegne scolastiche, autonomia nei lavori assegnati. Interazione corretta ed equilibrata con docenti, compagni e tutto il personale dell'Istituto. Comportamento esemplare e trainante per la classe.
9	Rispetto delle norme disciplinari d'istituto e del Patto di corresponsabilità. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate. Atteggiamento decisamente positivo con impegno rilevante e significativo, rispetto delle consegne e completezza dei lavori assegnati. Interesse e partecipazione attiva, responsabile, collaborativa alle lezioni. Interazione equilibrata nei rapporti interpersonali con docenti, compagni e tutto il personale d'Istituto. Nessuna nota disciplinare.
8	Osservanza delle norme fondamentali relative al regolamento scolastico e al Patto di corresponsabilità. Impegno diligente con svolgimento abbastanza regolare dei compiti assegnati. Comportamento responsabile e corretto nei rapporti interpersonali. Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. Lievi infrazioni del regolamento di disciplina.
7	Non completo rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità. Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. Partecipazione discontinua all'attività didattica, sporadico rispetto delle consegne. Limitata partecipazione alle lezioni e disturbo delle attività didattiche. Ammonizioni disciplinari scritte e infrazioni del Regolamento di Istituto.
6	Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità. Frequenti assenze e ritardi e/o uscite anticipate. Mancato rispetto delle consegne e dei compiti assegnati. Limitata e passiva partecipazione alle lezioni e disturbo delle attività didattiche. Disinteresse per alcune discipline. Rapporti problematici con gli altri. Presenza di un allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica e sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare. Durante l'irrogazione delle suddette sanzioni lo studente ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
5	Mancato rispetto del regolamento scolastico e/o del Patto di corresponsabilità. Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate. Mancato svolgimento dei compiti assegnati. Continuo disturbo delle lezioni. Completo disinteresse per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari. Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e il personale dell'Istituto. Una sospensione o più sospensioni. Irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare. Comportamento in cui non si evidenzino apprezzabili e concreti cambiamenti successivi alla irrogazione delle sanzioni previste (mancato ravvedimento).

Art. 14 – Indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle norme precedenti, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto, ed in generale la normativa vigente, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.

L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento.

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.